



Statuto

Approvato nella seduta dell'Assemblea del 04.09.2019

Articolo 1

Costituzione, sede

Sotto la denominazione "Associazione Cliniche Private Ticinesi" (ACPT) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

La sede dell'Associazione è scelta dal Presidente in carica.

Articolo 2

Obiettivi

L'Associazione persegue, nel rispetto dell'indipendenza di ciascun socio, i seguenti obiettivi:

1. Promuovere e difendere pubblicamente i valori, la visione, la missione e l'importanza delle attività e del ruolo del settore privato.
2. Migliorare le condizioni quadro e il grado di conoscenza del settore privato, affinché i soci siano riconosciuti come partner di riferimento e possano continuare ad operare e crescere all'interno del sistema sanitario ticinese, a garanzia della libertà di scelta del paziente.
3. Garantire e aumentare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni offerte ai soci, condividendo esperienze, risorse e stimolando la discussione tra le parti.
4. Promuovere l'accesso alle professioni sanitarie da parte dei residenti, sostenere la formazione interna e stimolare il perfezionamento continuo del personale attivo presso i soci.
5. Assicurare il miglioramento continuo della presa a carico dei pazienti e aumentare la loro soddisfazione e quella dei famigliari, offrendo cure adeguate ed economicamente sostenibili.

L'Associazione si dota di un proprio Codice deontologico il cui rigoroso rispetto è condizione per il mantenimento dello status di socio. Il comitato esercita vigilanza regolare in relazione al rispetto del Codice deontologico. Il mancato rispetto del Codice deontologico può giustificare l'esclusione o la sospensione dall'Associazione.

Articolo 3

Soci

All'Associazione possono aderire tutti gli Istituti di cura stazionaria organizzati nella forma del diritto privato, che svolgono la loro attività nel Cantone Ticino e che hanno per scopo principale la cura e l'assistenza medica nelle varie discipline di persone ammalate e bisognose di un trattamento ospedaliero.

Il soggetto giuridico che possiede più Istituti, ciascuno con una autorizzazione sanitaria indipendente, può iscrivere quale socio ciascun Istituto.

Articolo 4

Ammissione, dimissione, esclusione

Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata.

L'ammissione dei nuovi soci viene decisa dall'Assemblea su comunicazione motivata del Comitato.

L'ammissione diventa effettiva immediatamente dopo l'approvazione dell'Assemblea a maggioranza dei presenti e resa pubblica con comunicazione ufficiale.

Le dimissioni possono essere presentate in ogni tempo al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata.

Le dimissioni diventano effettive con effetto immediato dopo che l'Assemblea ne ha preso atto e ratificate. In tale caso l'Assemblea viene convocata entro tre mesi dal ricevimento della lettera di dimissione.

L'esclusione di un socio è decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, su proposta motivata del Comitato, ed è immediatamente esecutiva.

Articolo 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato
- L'Organo di revisione.

Articolo 6

Assemblea / Composizione e convocazione

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni socio. Ogni socio dispone di un voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno: la prima entro i primi tre mesi per approvare i conti (Conto annuale e Rapporto) e la seconda non oltre il mese di novembre, per discutere e approvare le strategie e il budget dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata di principio dal Presidente con avviso scritto ai soci e con un preavviso di 30 giorni: nella convocazione deve figurare l'ordine del giorno e l'eventuale relativa documentazione.

Ogni socio può, entro un termine di 10 giorni prima della data di convocazione, proporre al Presidente trattande da inserire nell'ordine del giorno.

Ogni socio può, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea, proporre al Presidente una integrazione dell'ordine del giorno che potrà essere trattata solo se tutti i soci sono presenti e approvano all'unanimità la discussione dell'argomento.

In caso di necessità, l'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria.

La convocazione di un'Assemblea straordinaria può essere richiesta in ogni momento e in forma scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci

Articolo 7

Assemblea / Competenze, deliberazioni e funzionamento

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. approva e modifica il presente Statuto
- b. approva e modifica i Valori, la Visione e la Missione dell'Associazione
- c. definisce il modello di governance
- d. approva e modifica il Codice deontologico
- e. approva e modifica i regolamenti interni, i salari e le indennità
- f. ratifica la composizione del Comitato
- g. ratifica la nomina del Presidente e del/dei Vice presidente/i
- h. nomina l'Organo di revisione
- i. approva il Preventivo e il Programma di attività annuale
- j. approva il Conto e il Rapporto di attività annuale
- k. decide l'ammissione di nuovi soci
- l. decide l'esclusione dei soci
- m. prende atto e ratifica le dimissioni dei soci
- n. decide su ogni altro argomento che non sia espressamente riservato al Comitato
- o. decide sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti almeno i due terzi dei soci e può validamente deliberare a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita anche se i soci sono presenti in teleconferenza o videoconferenza, purché il Presidente sia in grado di identificare con certezza l'identità del socio. In questi casi l'eventuale delega del socio deve essere comunicata al Presidente almeno 12 ore prima dell'ora dell'Assemblea. Del collegamento in teleconferenza o videoconferenza è data menzione nel verbale.

L'Assemblea di norma si esprime con voto palese, tuttavia il voto segreto può essere preventivamente richiesto, per singolo punto, anche da un socio.

Articolo 8

Comitato / Composizione

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione. Ogni socio può indicare all'Assemblea massimo due rappresentanti. La rappresentanza di ogni socio dovrebbe di principio permettere di disporre sia delle competenze di carattere strategico sia delle competenze di carattere operativo-gestionale.

Il Comitato è ratificato in blocco dall'Assemblea per un periodo di tre anni e può essere rinnovato senza limiti. In caso di integrazioni o sostituzioni di membri del Comitato questi ultimi durano in carica sino alla scadenza naturale del triennio.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, ed uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Articolo 9

Comitato / Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidenti devono essere rappresentativi dei soci attivi nei diversi settori ospedalieri, allo scopo di assicurare una rappresentanza equilibrata.

Qualora il Presidente sia una figura non rappresentativa di un settore ospedaliero, ciascun settore sarà rappresentato da un Vice Presidente.

Essi possono essere scelti anche al di fuori del contesto ospedaliero, ma devono essere rappresentativi dei valori, della visione e della missione dell'Associazione. Il Presidente e i Vice Presidenti vengono nominati dal Comitato a maggioranza dei presenti, previa presentazione scritta della proposta, che deve essere rispettosa del criterio di rappresentanza sopracitato. Tale proposta deve pervenire a tutti i soci e membri del Comitato almeno 10 giorni prima della seduta con all'ordine del giorno la loro nomina.

In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti. Il Presidente e i Vice Presidenti rappresentano l'Associazione verso l'esterno e vincolano la stessa con firma collettiva a due.

Articolo 10

Comitato / Compiti e funzionamento

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente. Il Comitato è validamente costituito anche se i componenti sono presenti in teleconferenza o videoconferenza, purché il Presidente sia in grado di identificare con certezza l'identità del partecipante. Del collegamento in teleconferenza o videoconferenza è data menzione nel verbale.

Il Comitato elabora e applica le strategie e il Piano d'attività dell'Associazione e ne assicura l'attuazione in conformità alle decisioni adottate dall'Assemblea.

Le sedute sono validamente costituite se sono presenti, durante tutta la seduta, almeno la metà più uno dei membri e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per le prese di posizioni pubbliche a nome dell'Associazione non previste dal piano di comunicazione, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti; in caso d'urgenza il Presidente può richiedere una consultazione e una presa di decisione per via circolare (cartacea o elettronica).

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. valuta la situazione e lo sviluppo del mercato sanitario a livello cantonale e adotta, rispettivamente sottopone all'Assemblea, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi dei soci

- b. elabora il Piano d'attività e il Rapporto d'esercizio e li sottopone all'Assemblea
- c. attua i provvedimenti necessari per la concretizzazione del Piano d'attività
- d. definisce il piano di comunicazione
- e. verifica il rispetto del Codice deontologico da parte dei soci e propone all'Assemblea eventuali provvedimenti in caso di mancato rispetto dello stesso
- f. attribuisce i mandati interni ed esterni necessari al raggiungimento degli obiettivi statutari
- g. assicura la gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Comitato può costituire al proprio interno gruppi di lavoro o delegazioni ad hoc e, se del caso, può fare capo sia a collaboratori dei soci sia a risorse specializzate esterne.

Articolo 11

Organo di revisione

L'Organo di revisione verifica la tenuta della contabilità dell'Associazione e presenta il proprio rapporto all'Assemblea per il tramite del Comitato.

L'Organo di revisione, composto da due membri, viene nominato dall'Assemblea per la durata di tre anni. Il mandato può essere rinnovato per massimo due ulteriori trienni. L'Organo di revisione può anche essere composto da persone non iscritte all'Albo federale dei revisori gestito dall'Autorità federale di sorveglianza sui revisori (ASR).

Articolo 12

Gestione finanziaria / Tasse sociali

La definizione del contributo fisso per socio e la tassa di adesione per i nuovi soci spetta all'Assemblea contestualmente all'approvazione del Preventivo annuale. I soci si impegnano a versare acconti congrui che permettano il finanziamento corrente delle attività.

Articolo 13

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio sociale sarà decisione dall'Assemblea, su proposta del Comitato, a maggioranza dei presenti.

Articolo 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero (CCS).

Il presente Statuto annulla e sostituisce la precedente versione del 17 aprile 2019. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci del 4 settembre 2019 ed entra in vigore con effetto a partire dal medesimo giorno.

Lugano, settembre 2019